

## L'IDENTITÀ AMPUTATA: I CONCETTI DI "GENOCIDIO CULTURALE" E DI "ETNOCIDIO" RAPPORTATI ALL'ESPERIENZA DELL'ESODO DEGLI ITALIANI DALL'ISTRIA, DA FIUME E DALLA DALMAZIA

EZIO GIURICIN  
Centro di ricerche storiche  
Rovigno-Trieste

CDU 314.745(497.4/.5Istria/Fiume/Dalmazia):316.4  
Saggio scientifico originale  
Gennaio 2016

*Riassunto: Nel presente saggio si traccia il rapporto esistente, sul piano storico, giuridico e sociologico, fra i concetti di "genocidio culturale" e di "etnocidio" e l'esperienza dell'esodo, nel dopoguerra, degli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Inoltre, si rilevano gli sviluppi più recenti nell'interpretazione del concetto di "genocidio culturale" e soprattutto l'emergere della necessità di individuare degli adeguati strumenti tesi a prevenire e riparare i danni causati dallo sradicamento dei gruppi nazionali e dagli sconvolgimenti degli equilibri etnici e demografici arrecati ai territori.*

Parole chiave: genocidio culturale, esodo, comunità nazionale italiana, etnocidio, pulizia etnica, culturicidio, tutela, ripristino e valorizzazione del patrimonio culturale, diritto al ritorno, diritti dei popoli indigeni, eredità culturale, Convenzione di Faro, diritto internazionale umanitario.

### 1. Introduzione

L'esodo degli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia a conclusione del secondo conflitto mondiale, lo sradicamento e la parziale cancellazione della presenza della componente culturale latina, romanza e veneta in quest'area costituiscono un "vulnus" irrimediabile; il segno di una perdita che per molti aspetti oggi potrebbe essere ricondotta al significato di "genocidio culturale" o di "etnocidio".

Il concetto di genocidio, nelle sue diverse accezioni, compresa quella culturale, è stato abbozzato per la prima volta nel 1933 a Madrid dal giurista polacco Raphael Lemkin<sup>1</sup>, alla quinta Conferenza per l'unificazione del di-

<sup>1</sup> Nato nel 1900 a Bezwodne, vicino a Wylkowyszki, nella Russia imperiale (oggi Vaukavysk, in Bielorussia) da una famiglia polacca di origine e religione ebraica, studiò giurisprudenza e filosofia a Leopoli, Heidelberg e Varsavia. Poliglotta (parlava fluentemente una decina di lingue) assunse importanti cariche pubbliche fra cui quella di Procuratore di Varsavia. Dopo l'invasione nazista della Polonia nel 1939 (rimase ferito durante il conflitto per la difesa di Varsavia) si rifugiò in Svezia e quindi (dopo un lungo viaggio attraverso l'URSS e il Giappone) negli Stati Uniti. Perse circa 49 dei suoi familiari più stretti nell'Olocausto e altri componenti della sua famiglia nei territori polacchi occupati dall'URSS. Studiò a fondo i fenomeni di genocidio (in particolare quello armeno e dei cristiani assiri, così come l'*holodomor* ucraino). Coniò il concetto di genocidio nella sua famosa opera *Axis Rule in Occupied*

ritto penale<sup>2</sup>.

Nelle sue elaborazioni giuridiche proposte alla Società delle Nazioni prima della seconda guerra mondiale Lemkin, che si stava interessando in particolare del genocidio armeno, volle distinguere lo sterminio fisico di un'etnia (che egli chiamò, infatti, "barbarie") dalla distruzione della sua cultura e identità (definita "vandalismo").

## 2. Il concetto di "genocidio culturale"

Il termine di genocidio fu usato formalmente per la prima volta nel 1944 nella sua opera "Axis Rule in Occupied Europe"<sup>3</sup>.

Il testo ispiratore di Lemkin prevedeva la figura del "genocidio culturale". Individuava "l'esistenza di tecniche di genocidio di vario tipo", distinguendo diversi profili dello stesso crimine, che includevano, infatti, i concetti di "genocidio politico, sociale, culturale, economico, biologico, fisico, religioso e morale". Per "genocidio culturale" nel suo "Axis Rule in Occupied Europe" non intendeva lo sterminio fisico di un gruppo politico, quanto piuttosto "un attacco alla vita e all'integrità di un popolo o di un gruppo sottoposto attraverso la distruzione delle sue istituzioni di autogoverno e l'imposizione di un nuovo potere occupante".

L'originalità della sua ipotesi, come sarebbe emerso successivamente, consisteva nell'aver voluto legare il concetto di "genocidio culturale" a quello della tutela dei diritti umani e della protezione dell'identità delle minoranze<sup>4</sup>.

Il progetto iniziale della convenzione sul genocidio faceva riferimento, anche se indirettamente, al concetto di "genocidio culturale". Il progetto, che distingueva il genocidio in tre categorie (fisico, biologico, culturale), indicava

*Europe*. Fu uno dei principali fautori della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio approvata dall'ONU nel 1948. Insegnò in varie università statunitensi, fra cui Yale. Fu consulente (*advisor*) della Corte suprema degli USA e del Tribunale militare internazionale di Norimberga. Si spense a New York nel 1959.

2 Conferenza dell'International Bureau for Unification of Criminal Law, sotto gli auspici del Quinto comitato della Lega delle Nazioni. Lemkin contribuì con il suo saggio su "Les acts constituant un damage generale (interetatique) consideres comme delicts de droit de gens".

3 Raphael LEMKIN, *Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress*, Washington, Carnegie Endowment for International Peace, Division of International Law, 1944.

4 Lauso ZAGATO, *Il ritorno del genocidio culturale nel diritto internazionale: osservazioni introduttive*, intervento presentato al seminario: *Genocidio, crimine impunito*, tenutosi il 27 gennaio 2011 all'Università Ca' Foscari di Venezia, organizzato dall'Associazione di studi storici "Olokaustos" e dal Centro interdipartimentale di ricerca sui diritti dell'uomo con la partecipazione di Amnesty International di Venezia, Deportate Esuli Profughe e Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace, internet: [http://www.unive.it/media/allegato/centri/CIRDU/seminari\\_workshop/zagato.pdf](http://www.unive.it/media/allegato/centri/CIRDU/seminari_workshop/zagato.pdf).

fra le fattispecie la “distruzione delle caratteristiche specifiche di un gruppo (nazionale, razziale, etnico, linguistico, religioso)”.

Fra gli elementi caratterizzanti il genocidio culturale, si ravvisava “il trasferimento forzato di bambini da un gruppo all’altro”, “l’esilio forzato e sistematico di personalità rappresentative della cultura e dell’identità del gruppo”, “il divieto dell’uso della propria lingua nazionale anche in ambito privato” e “la sistematica distruzione del patrimonio culturale e librario nella propria lingua nazionale e di opere religiose”.

Erano definiti atti di genocidio, in questa prima bozza della convenzione, in particolare “la distruzione sistematica dei monumenti storici e religiosi, la loro destinazione ad altri usi, la distruzione e la dispersione di documenti e oggetti di valore storico, culturale, artistico e religioso”.

Nel novembre del 1947 con la “Risoluzione 180”, l’ONU invitava il Comitato economico e sociale a proseguire i lavori preparatori della convenzione. Il Comitato *ad hoc* preparò un nuovo progetto in cui il “genocidio culturale” era definito come “ogni atto deliberato commesso nell’intento di distruggere la lingua, la cultura o la religione di un gruppo nazionale, razziale o religioso in base alle origini nazionali o razziali, al credo religioso o al senso di appartenenza dei suoi membri”<sup>5</sup>.

Fra le azioni rientranti nel concetto vi era “la proibizione all’uso della lingua del gruppo nella vita quotidiana e a scuola”, la “distruzione o l’impedimento dell’uso di biblioteche, musei, scuole, monumenti storici, luoghi di culto e altre istituzioni culturali del gruppo”.

Ben presto, in seno all’Assemblea dell’ONU e ai suoi vari comitati l’atteggiamento mutò e prevalse la volontà di escludere il genocidio culturale (oltre a quello politico) dal testo della futura convenzione, limitandolo alla sola fattispecie fisica e biologica.

### **3. I limiti della Convenzione del 1948**

Il nuovo progetto, secondo molti Stati, poteva privare i Governi del diritto a “integrare” i differenti gruppi nazionali e religiosi.

Secondo il Brasile, ad esempio, alcuni gruppi minoritari o comunità indigene avrebbero potuto usare il genocidio culturale come una scusa per

<sup>5</sup> Raphael LEMKIN, *op. cit.*, il testo in inglese recita: “Any deliberate act committed with intent to destroy the language, religion or culture of a national, racial or religious group on grounds of national or racial origin or religious belief of its members”.

opporsi all'"assimilazione naturale", da distinguere, evidentemente, dall'"assimilazione forzata". Un'ambiguità di fondo cui si aggiunse la richiesta di affrontare la questione del genocidio culturale nell'ambito della "Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo" (cui stava lavorando un altro comitato *ad hoc*).

Prevalsero le tesi volte a escludere qualsiasi ingerenza sulla sovranità e le politiche interne degli Stati. Secondo la Francia, ad esempio, "l'inclusione del genocidio culturale sottoponeva gli Stati al rischio di subire varie ingerenze negli affari interni, in particolare sulle questioni connesse alla protezione delle minoranze".

Il concetto di "genocidio culturale" alla fine fu escluso dal testo definitivo della "Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio", approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre del 1948<sup>6</sup>.

Nella sua formulazione originaria Lemkin riteneva che il genocidio significasse, in termini generali, la distruzione di un gruppo etnico. Il termine era interpretato nel senso di un piano coordinato comprendente diverse azioni dirette a distruggere le basi essenziali della vita dei gruppi nazionali oggetto del genocidio.

Gli obiettivi, per Lemkin, potevano essere la disintegrazione delle istituzioni politiche e sociali, della cultura, della lingua, del sentimento nazionale, della religione e della vita economica dei gruppi nazionali, nonché la distruzione della sicurezza personale, della libertà, della dignità e della vita degli individui appartenenti al gruppo.

Il genocidio, secondo quanto rilevato da Lemkin nella sua opera "Axis Rule in Occupied Europe", comprendeva due fasi: la prima riguardava la distruzione del modello nazionale del gruppo oppresso, la seconda consisteva nell'imposizione del modello nazionale dell'oppressore. Questo modello poteva essere imposto alla popolazione oppressa, consentendole di restare, imponendo la sua "snazionalizzazione" e la sua "assimilazione", oppure al territorio, dopo che i cittadini della nazione opprimente avevano espulso la popolazione oppressa e ne avevano colonizzato il territorio.

La Convenzione sul genocidio del 1948 riteneva che la distruzione di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso (ma non politico) potesse essere considerata un crimine solo nel caso della concreta distruzione fisica (in tutto o in parte) di un gruppo. Azione criminosa che si sarebbe configurata

<sup>6</sup> Con la "Risoluzione n. 260 A (III)", entrata in vigore il 12 gennaio 1951, con un giorno di anticipo rispetto alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

attraverso l'uccisione dei suoi membri, infliggendo loro gravi danni fisici o mentali, condizioni di vita miranti a causarne la distruzione fisica, imponendo provvedimenti tesi a impedire le nascite all'interno del gruppo o a imporre il trasferimento forzato dei bambini appartenenti al gruppo stesso presso un gruppo diverso<sup>7</sup>.

Tale definizione giuridica, negando le connotazioni politiche, culturali e sociali del genocidio non solo restringeva la portata e il significato di tale crimine contro l'umanità, ma, di fatto, ne limitava e, per molti aspetti, ne vanificava la sua concreta applicabilità.

La giustificazione dell'esclusione del concetto di "genocidio culturale" dalla Convenzione del 1948 era che tale termine sarebbe stato di difficile determinazione, data la sua vicinanza con le violazioni dei diritti dell'uomo e con la lesione dei diritti delle minoranze.

#### **4. L'elemento "soggettivo" del reato di genocidio**

A rendere ancora più difficile la definizione giuridica del concetto e la punibilità del reato di genocidio è la sua natura "intenzionale", ovvero il suo elemento "soggettivo": il delitto di genocidio, secondo la Convenzione, è punibile solo se commesso nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. È necessario dunque un dolo specifico; ovvero la dimostrazione che vi sia stata la volontà e la premeditazione a commettere tale reato<sup>8</sup>.

Non vi è, dunque, nessuna interpretazione tesa a prevenire o punire tale delitto nella sua natura "oggettiva". Il genocidio, la "pulizia etnica", la distruzione "di fatto" di una comunità, tanto più se avvenuta attraverso lo sradicamento della sua identità culturale, non sono contemplati.

L'"effetto" di comportamenti e decisioni che hanno indotto la disgregazione e l'annullamento di un gruppo umano, della sua presenza storica e culturale sul territorio, non è sufficiente a configurare la punibilità. L'elemento materiale del delitto di genocidio (il fatto che sia comunque avvenuto e che abbia provocato distruzioni e indicibili sofferenze) ha bisogno, dunque, dell'elemento "volontario".

<sup>7</sup> Alessandra PALMA, *I crimini contro l'umanità e il Tribunale penale internazionale*, tesi di laurea in diritto penale, Ferrara, Università degli studi - Facoltà di giurisprudenza, anno accademico 1999-2000 (Pubblicazioni, Centro studi per la pace: centro studi indipendente di diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati), internet: [http://files.studiperlapace.it/spp\\_zfiles/docs/palma.pdf](http://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/palma.pdf).

<sup>8</sup> Alessandra PALMA, *op. cit.*

Un delitto che è per sua natura "sociale" e "collettivo", frutto di condizionamenti sociali, storici, politici e ambientali - questa la contraddizione - richiede la dimostrabilità di una *mens rea*, di un piano preordinato frutto della coscienza e della volontà degli individui che l'hanno perpetrato. Non potendo dimostrare l'intenzionalità del genocidio, non è punibile, come avviene invece per l'omicidio, nemmeno la sua natura "colposa", ovvero non volontaria o premeditata: l'effetto della distruzione di un gruppo, la sua morte fisica o culturale, non contempla alcuna "gradualità" nell'applicazione della responsabilità penale.

Se è avvenuta una pulizia etnica o la distruzione di un gruppo senza potersi dimostrare l'intenzionalità dei responsabili (che spesso appartengono a un articolato gruppo di potere, o a un regime in cui le responsabilità e i ruoli sono difficilmente distinguibili) tali delitti, a prescindere dalla portata reale degli effetti, non sono punibili. E poiché non giuridicamente punibili, per quanto moralmente e politicamente esecrabili, non possono essere indicati, dal diritto umanitario internazionale, come atti da reprimere e, soprattutto, da prevenire. Tali limitazioni sono state riscontrate anche nella prassi giuridica del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia<sup>9</sup> e di quello per il Ruanda<sup>10</sup>.

L'articolo III della Convenzione del 1948 (nonché l'articolo 4 dello Statuto del Tribunale per l'ex Jugoslavia) prevede che, accanto al genocidio, gli Stati debbano reprimere e prevenire anche le "intese miranti a commettere il genocidio", "l'incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio", il "tentato genocidio" e la "complicità in genocidio".

Alcuni legislatori, come ad esempio quello italiano, nel recepire le norme della Convenzione del 1948 hanno scelto di sanzionare anche altre ipotesi di reato, quali la "deportazione ai fini del genocidio" e l'"imposizione di marchi o segni distintivi"<sup>11</sup>. Per quanto in queste definizioni si faccia riferimento al genocidio come a un "reato di attentato", anche queste formulazioni sono comunque legate all'elemento soggettivo e intenzionale.

Solo la "Convenzione sui popoli indigeni" e la recente "Dichiarazione dell'ONU sui diritti dei popoli indigeni" hanno finalmente ripreso in considerazione la natura oggettiva della responsabilità nei casi in cui si prescrive il divieto di attuare "qualsiasi forma di assimilazione forzata e di distruzione delle loro culture".

9 Istituito con la "Risoluzione n. 817" del Consiglio di sicurezza dell'ONU, il 25 maggio 1993 (modificato il 13 maggio 1998 con la "Risoluzione n. 1166" e nel 2000 con la "Risoluzione n. 1329").

10 Istituito con la "Risoluzione n. 915" dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, l'8 novembre 1994.

11 "Legge 9 ottobre 1967, n. 962, Prevenzione e repressione del delitto di genocidio", in *Gazzetta ufficiale*, Roma, 30 ottobre 1967, n. 272.

Il divieto - e dunque la punibilità - in questo caso fanno riferimento a qualsiasi atto che abbia "lo scopo o l'effetto" di privare queste comunità della loro integrità come popoli distinti, oppure dei loro valori culturali o delle loro identità etniche.

Alla responsabilità "soggettiva", ovvero all'intenzione e alla volontarietà qui si sostituiscono i termini di "scopo" o "effetto". A prescindere dal disegno o dal piano politicamente predeterminato in questo caso è sufficiente constatare l'"effetto" di una condotta che abbia portato alla distruzione di un popolo e della sua cultura.

## 5. La ricomparsa del concetto di "genocidio culturale"

In precedenza un concetto analogo a quello del "genocidio culturale" era stato coniato da François-Nöel Babeuf (1760-1797)<sup>12</sup>, che aveva usato il termine di "nazionicidio" (*exécutions nationicides*) per descrivere le misure di "spopolamento" adottate nella prima guerra di Vandea (1793-1795) dall'esercito repubblicano contro le popolazioni della regione della Vandea<sup>13</sup>.

L'ambiguità dell'impostazione tesa a escludere gli elementi culturali e politici dal concetto di genocidio non è stata mai superata del tutto anche se negli anni successivi, e in particolare negli ultimi decenni, grazie alle convenzioni sulla protezione del patrimonio culturale e sui diritti dei popoli indigeni, tale vuoto è stato parzialmente colmato.

Delle novità significative sono state introdotte dal "Patto internazionale sui diritti civili e politici" del 1966<sup>14</sup> che definisce il diritto all'autodeterminazione dei popoli<sup>15</sup>.

L'espressione "genocidio culturale" è ricomparsa, negli anni Novanta, nei testi preparatori della "Convenzione sui popoli indigeni e tribali" del

12 Noto anche con il nome di Gracco Babeuf, illuminista, rivoluzionario, giornalista e agitatore politico, anticipatore delle teorie social-comuniste, partecipò alla rivoluzione francese. Fu membro della Convenzione nazionale della Prima Repubblica francese. Fautore della "società degli uguali" si contrappose ai giacobini del Direttorio. Fu ghigliottinato nel 1797.

13 François-Nöel BABEUF, *Du Système de dépopulation, ou la Vie et les crimes de Carrier, son procès et celui du Comité révolutionnaire de Nantes*, Parigi, Imprimerie de Franklin, 1794.

14 Approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con "Risoluzione 2200 A (XXI)" del 16 dicembre 1966 a New York ed entrato in vigore il 23 marzo 1976, assieme al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, entrato in vigore il 3 gennaio 1976.

15 All'articolo 27 si rileva che: "In quegli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo".

1989<sup>16</sup> e della "Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni" del 2007<sup>17</sup>.

La prima bozza della "Convenzione sui popoli indigeni e tribali" prevedeva, infatti, all'articolo 6 il divieto di genocidio dei popoli indigeni (nel senso della Convenzione del 1948), mentre con l'articolo 7 enunciava il diritto collettivo e individuale dei popoli indigeni "a non essere sottoposti a etnocidio o a genocidio culturale"<sup>18</sup>.

Nel testo si precisava che l'etnocidio o il genocidio culturale possono avvenire con lo spossamento di terre e risorse o con altre azioni il cui scopo o effetto siano di "deprivarli della loro integrità in quanto appartenenti a un gruppo diverso, dei loro valori culturali e della loro identità", o attraverso "qualsiasi forma di assimilazione e di integrazione da parte di altre culture o modi di vita imposti loro in forma legislativa, amministrativa o con altre misure"<sup>19</sup>.

L'espressione "genocidio culturale" per l'ennesima volta fu cancellata dal testo definitivo della "Dichiarazione sui diritti dei popoli indigeni" del 2007 per essere sostituita dal divieto di attuare "qualsiasi forma di assimilazione forzata e di distruzione delle loro culture"<sup>20</sup>.

## 6. I concetti di "etnocidio" e "culturicidio"

Al concetto di "genocidio culturale" si è aggiunto negli ultimi tempi, estendendone ulteriormente la portata e il significato, quello di "etnocidio". Il concetto, con cui in antropologia si descrive la distruzione, attraverso l'imposizione forzata, delle pratiche, dei costumi e degli schemi mentali propri della cultura di un'etnia, è stato elaborato e studiato in particolare dagli etnologi francesi, George Condominas<sup>21</sup> e Robert Jaulin<sup>22</sup>.

16 "Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) 169 sui popoli indigeni e tribali", approvata alla LXXVI sessione della Conferenza generale, il 27 giugno 1989 a Ginevra, ed entrata in vigore il 5 settembre 1991.

17 "Dichiarazione sui diritti dei popoli indigeni", approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 13 settembre 2007 a New York.

18 Nella lingua inglese recita: "Not to be subject to ethnocide and cultural genocide".

19 Il testo in inglese recita: "Any action which has the aim or the effect of depriving them of their integrity as distinct peoples, or of their cultural values or identities; any form of assimilation or integration by other cultures or ways of life imposed on them by legislative, administrative or other measures".

20 Lauso ZAGATO - MarilenaVECCO, *Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura*, Milano, Franco Angeli editore, 2012.

21 Il concetto era stato introdotto da Georges CONDOMINAS nel 1965 in *L'exotique est quotidien: Sar Luk, Vietnam central*, per designare la strategia americana nei confronti delle etnie delle montagne del Vietnam.

22 Autore della famosa opera *La pace bianca: introduzione all'etnocidio*, Bari, Laterza, 1972 (Tempi nuovi, n. 51).



Tale concetto ha trovato spazio in particolare negli studi sull'impatto che il colonialismo ha avuto sulle popolazioni e le etnie delle aree colonizzate, soprattutto in Africa, in Sudamerica e in Asia, ponendo sotto una lente critica in particolare le tecniche di assimilazione e di integrazione - o meglio di violenta normalizzazione e omologazione culturale - adottate, in queste aree, dall'Occidente. "Con il genocidio - affermava Jaulin - si distrugge fisicamente una comunità, attraverso l'etnocidio se ne annulla invece lo spirito".

Il termine di "etnocidio" è stato usato anche dal Gruppo '88, nell'ambito del dibattito apertosi alla fine degli anni Ottanta sulle trasformazioni e i cambiamenti democratici della comunità nazionale italiana in Slovenia e Croazia. Il termine, usato da Franco Juri in vari articoli e durante la tavola rotonda "Italiani in Jugoslavia: ieri, oggi e ... domani?", tenutasi a Capodistria il 19 gennaio del 1988, generò una particolare eco mediatica. Il dibattito pose in evidenza l'ineadeguatezza degli strumenti di tutela della minoranza, l'inconsistenza del bilinguismo nel territorio di insediamento storico della comunità, le costanti e sistematiche pressioni assimilatrici cui era stato sottoposto, dal dopoguerra in poi, il gruppo nazionale; l'esistenza cioè di un preordinato disegno di "cancellazione" e "sradicamento" della presenza italiana, definito da Franco Juri un vero e proprio "etnocidio", che i dati dei censimenti avevano ampiamente confermato<sup>23</sup>.

Oggi la distruzione del patrimonio, dell'identità e dell'eredità culturale di una comunità nazionale o di un gruppo etnico, e i termini, tra loro affini, di "genocidio culturale", "nazionicidio", "etnocidio", "culturicidio" o di "olocausto culturale" anche se non esplicitamente sanciti come "crimini contro l'umanità", sono ampiamente riconosciuti dal diritto umanitario internazionale e dalle più recenti convenzioni in materia di protezione dell'eredità culturale, come delle innegabili violazioni dei diritti fondamentali dell'uomo.

L'evoluzione degli studi in ambito sociologico, antropologico e del diritto internazionale umanitario sta ponendo in risalto la necessità di adeguare e perfezionare le normative internazionali per tutelare in modo più efficace il diritto di ciascun uomo a preservare la propria identità e a mantenere intatti i legami con la propria eredità culturale.

È vero che i concetti di "genocidio culturale" e "etnocidio" sono soggetti, sia sul piano del diritto sia in ambito teorico, alle più diverse interpretazioni (anche a causa della sostanziale ambiguità dei "legislatori internazionali"); ma è altrettanto vero che la distruzione, totale o parziale, della presenza e del patrimonio culturali di un gruppo nazionale costituiscono, oggi,

23 Ezio e Luciano GIURICIN, *La comunità nazionale italiana: storia e istituzioni degli italiani dell'Istria, Fiume e Dalmazia (1944-2006)*, 2 vol., Rovigno, Centro di ricerche storiche, 2008 (Etnia, vol. X).

un "vulnus" inaccettabile, sia sul piano etico sia politico, oltre che giuridico, per la comunità internazionale e per i valori democratici della gran parte dei Paesi civili.

## 7. La Convenzione di Faro

La "Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società", approvata a Faro nel 2005, pone in particolare risalto la necessità di preservare e proteggere l'"eredità culturale", intesa come "insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Essa comprende tutti gli aspetti dell'ambiente che sono il risultato dell'interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi"<sup>24</sup>.

Allo stato attuale di sviluppo del diritto internazionale non esiste una norma che punisca il genocidio culturale o l'etnocidio come grave crimine internazionale; che sancisca cioè il carattere criminale del comportamento di quegli individui, o di quegli organi di potere che conducono operazioni di assimilazione forzata di gruppi e minoranze. Ciò qualora tali azioni non siano accompagnate da atti di violenza e di costrizione fisica qualificabili "tout-court" come genocidio.

Lo stesso reato di "pulizia etnica", come dimostrato dalla prassi dei Tribunali penali internazionali *ad hoc* per i crimini nell'ex Jugoslavia o nel Ruanda, è punibile come grave delitto contro l'umanità solo nei casi in cui sia possibile dimostrare che tale atto rientri in un più ampio e premeditato disegno teso a realizzare un'intenzione genocida, ovvero a distruggere fisicamente, completamente o in parte, un gruppo etnico, nazionale, razziale o religioso. Non basta, dunque, l'esistenza della "pulizia etnica" di fatto; è necessario - ovviamente la distinzione è sottile - che tale atto sia premeditato. La "pulizia etnica", dunque, è usata come dimostrazione della *mens rea*, ovvero - come già rilevato - dell'intenzione di compiere il reato di genocidio.

Si tratta di una grave lacuna perché in questo modo si evitano di riconoscere le conseguenze di una "situazione di fatto", ovvero di chiamare con il loro nome ("genocidio culturale", "etnocidio", "pulizia etnica") dei fenomeni

<sup>24</sup> "Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società", Faro, 27 ottobre 2005.

e dei comportamenti che hanno determinato un grave danno all'identità di un popolo e agli equilibri di un territorio.

È per certi aspetti, quanto è avvenuto con la componente italiana dell'Adriatico orientale dopo la seconda guerra mondiale. L'esodo degli italiani da queste terre si è tradotto - come ribadito dallo storico Raoul Pupo - "nel ritiro della presenza nazionale italiana da una regione che l'aveva vista attiva, come elemento originario o costitutivo, senza soluzione di continuità dall'epoca della romanizzazione in poi"<sup>25</sup>.

## 8. L'esodo degli italiani: una "pulizia etnica" di fatto?

Di là da ogni altra considerazione la gran parte degli italiani di quest'area è stata costretta ad abbandonare per sempre le loro terre; il punto è che quella popolazione oggi non c'è più e che, in altre parole, è avvenuta una "pulizia etnica di fatto".

L'esodo ha segnato, rispetto a tutti gli altri mutamenti demografici avvenuti nel passato in quest'area, una cesura sostanziale: a scomparire è stata quasi interamente un'intera componente nazionale nell'insieme delle sue articolazioni sociali. La popolazione italiana, che prima costituiva un elemento preminente o significativo del territorio, è stata ridotta a minoranza, e la sua presenza culturale, sociale e linguistica ha subito un drastico ridimensionamento.

Ora, questa profonda ferita può essere definita un "genocidio culturale" o associata al concetto di "etnocidio", di "olocausto culturale"? Sul piano giuridico internazionale, anche se è emersa recentemente la volontà di dare un'interpretazione estensiva ai concetti di "genocidio" e di "pulizia etnica", sino al punto di comprendere, fra i crimini contro l'umanità, anche il "genocidio culturale", non vi è la possibilità di punire concretamente tali reati. Nessun tribunale, in altre parole, salvo straordinarie eccezioni, sarebbe in grado di irrogare una sanzione penale contro singoli o contro gli Stati per queste violazioni del diritto umanitario.

Resta il fatto che l'esodo degli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, lo sradicamento di un'intera componente nazionale (o della maggior parte di essa), ha rappresentato una grave violazione dei diritti umani o, utilizzando un concetto di Raphael Lemkin, un atto di "vandalismo culturale".

<sup>25</sup> Raoul PUPO, *Il lungo esodo: Istria, le persecuzioni, le foibe, l'esilio*, Milano, RCS Libri, 2005 (Rizzoli storica).

Nei casi di parziale o totale distruzione dell'eredità e del patrimonio culturale di determinati gruppi nazionali, della "cacciata" dal loro territorio d'insediamento storico, il problema non consiste tanto nella "punibilità" dei responsabili di questi atti, quanto nella "riparazione" del danno arrecato a una comunità umana, all'ecosistema sociale, agli equilibri demografici e all'identità culturale di un territorio.

Il punto è questo: anche se non configurato formalmente come crimine contro l'umanità, il genocidio culturale esiste come fenomeno sociale e storico e come comportamento umano? E come tale è esecrabile dal punto di vista morale, dei valori umanitari, del rispetto dello *jus gentium*? E, soprattutto, nel caso concreto dello "sradicamento di fatto" di un popolo dal suo territorio, sono possibili delle azioni o delle iniziative, politiche e sociali, di carattere "riparatorio", "compensativo" o "risarcitorio"?

Le recenti convenzioni sui diritti dei popoli indigeni e sulla protezione del patrimonio culturale vanno in questa direzione; attribuiscono la massima importanza alla necessità di proteggere e di "ripristinare" gli equilibri di un ecosistema sociale e culturale sconvolto da fenomeni di sradicamento dell'identità culturale, da assimilazioni e trasferimenti, dalla perdita o l'annullamento dell'identità, delle tradizioni e dei valori culturali di un popolo<sup>26</sup>. Agli articoli 5, 7 e 12 della Convenzione di Faro, ad esempio, gli Stati contraenti si impegnano a "promuovere la protezione dell'eredità culturale, a riconoscere il valore di tale eredità nei territori sottoposti alla propria giurisdizione, indipendentemente dalla sua origine, ad assicurare l'attuazione di disposizioni legislative atte ad esercitare il diritto all'eredità culturale e ad incoraggiare ciascuno a partecipare al processo di identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione dell'eredità culturale".

## 9. La Dichiarazione dell'ONU sui diritti dei popoli indigeni

La "Dichiarazione sui diritti dei popoli indigeni", approvata dall'Assemblea generale dell'ONU nel 2007, rileva all'articolo 8 che "i popoli e gli individui indigeni hanno diritto a non essere sottoposti all'assimilazione forzata o alla distruzione della loro cultura" e, inoltre, che "gli Stati devono provvedere con efficaci misure di prevenzione e compensazione per qualun-

26 Lauso ZAGATO, "Tutela dell'identità e del patrimonio culturale dei popoli indigeni. Sviluppi recenti nel diritto internazionale", in Maria Luisa CIMINELLI (a cura di), *La negoziazione delle appartenenze: arte, identità e proprietà culturale nel terzo e quarto mondo*, Milano, Franco Angeli, 2006 (Documenti e ricerche, International Center for Art Economics dell'Università Ca' Foscari di Venezia).

que atto che abbia lo scopo o l'effetto di privarli della loro integrità come popoli distinti, oppure dei loro valori culturali o delle loro identità etniche o per qualunque atto che abbia lo scopo o l'effetto di espropriarli delle proprie terre, territori e risorse".

La Dichiarazione inoltre prevede misure di prevenzione e di compensazione per "qualunque forma di trasferimento forzato della popolazione che abbia lo scopo o l'effetto di violare o minare quale che sia dei loro diritti e per qualunque forma di assimilazione o integrazione forzata".

I popoli indigeni non possono essere spostati con la forza dalle loro terre o territori. È importantissimo, infatti, il dispositivo dell'articolo 10, ove si rileva che "nessuna forma di delocalizzazione potrà avere luogo senza il libero, previo e informato consenso dei popoli indigeni in questione e solo dopo un accordo su di una giusta ed equa compensazione e, dove possibile, con l'opzione del ritorno"<sup>27</sup>.

Gli italiani dell'Adriatico orientale certamente non possono essere equiparati ai "popoli indigeni" così come elaborato nella Dichiarazione dell'ONU. Tuttavia il concetto di protezione dei valori e dell'identità culturale di un gruppo nazionale o etnico deve essere universalmente riconosciuto per tutte le comunità umane. Quanto stabilito per le popolazioni "indigene" vale, dunque, a maggior ragione, per una componente nazionale autoctona, originaria o costitutiva come quella italiana (o di altre, equivalenti, realtà europee).

In quest'ambito vanno considerate in particolare le disposizioni della Dichiarazione che prescrivono o raccomandano delle forme di "compensazione", ovvero di "riparazione", per gli atti che hanno causato la distruzione della cultura o privato l'identità di una popolazione, o per qualunque forma di trasferimento, assimilazione o integrazione forzata. Comprese quelle "di fatto", considerato che la Dichiarazione prevede il diritto alla compensazione non solo per le azioni che abbiano avuto "lo scopo" dell'assimilazione, della distruzione o dello sradicamento di un'identità, ma che, semplicemente, ne abbiano causato l'"effetto"<sup>28</sup>.

27 Articolo 10 della "Dichiarazione sui diritti dei popoli indigeni" dell'Assemblea generale dell'ONU, New York, 13 settembre 2007, New York.

28 Articoli 11 (comma 2), 19 (comma 2), 26 (comma 2), 27 e 28 della "Dichiarazione sui diritti dei popoli indigeni", New York, 13 settembre 2007.

## 10. Il diritto al ritorno

Fra i criteri di compensazione o di riparazione dei danni causati dallo sradicamento di un patrimonio culturale o dalla dispersione di un'etnia, va certamente annoverato quello concernente il "ritorno" dei componenti del gruppo costretti ad abbandonare il territorio (o dei loro eredi e successori) e del "ripristino" del patrimonio culturale danneggiato.

Nel caso dell'esodo degli italiani dall'Adriatico orientale e della cancellazione parziale della loro presenza storica, culturale e umana uno degli strumenti concreti atti a "riparare", anche se solo in parte, il danno arrecato alla continuità di una comunità nazionale e alla sopravvivenza di un'importante componente dell'ecosistema sociale e umano del territorio è quello del diritto al ritorno. Un diritto che può manifestarsi attraverso il "ritorno fisico", un "ritorno volontario sostenibile", ovvero delle iniziative politiche atte a favorire o incentivare il rientro, la ricollocazione e l'integrazione sociale, culturale ed economica, nei territori d'origine, degli individui appartenenti alla popolazione esodata. Così come attraverso varie forme di "ritorno culturale", ovvero un ritorno che, pur non estrinsecandosi nel rientro fisico degli esodati, favorisca il reinsediamento, il ripristino e la riqualificazione di enti, istituzioni e, soprattutto, di valori culturali legati al patrimonio culturale e nazionale della comunità esodata.

In quest'ambito sono certamente significative le dichiarazioni approvate dalla Regione Istriana e dalla Dieta Democratica Istriana, sia in occasione del primo Congresso mondiale degli istriani, tenutosi a Pola nell'aprile del 1995, sia nelle successive enunciazioni programmatiche del Partito regionalista istriano<sup>29</sup>.

A livello internazionale il diritto al ritorno dei profughi è stato affrontato da numerosi atti e documenti, dalla "Risoluzione 194", approvata l'11 dicembre del 1948 dell'Assemblea dell'ONU (a seguito del primo conflitto arabo-israeliano), così come da altre disposizioni, convenzioni, dichiarazioni

29 Nelle dichiarazioni programmatiche della Dieta Democratica Istriana si rileva che il Partito s'impegna a garantire a ogni esule, indipendentemente dalla sua scelta politico-ideale passata o attuale, il diritto di visitare temporaneamente o di ritornare per sempre nella sua Istria. Per informare tutti e per l'informazione corretta in merito agli avvenimenti in Istria, allo scopo di mantenere i dovuti legami d'identificazione, e per proteggersi dalla manipolazione informativa, il Partito s'impegna ad attuare contatti continui e intensi con i club, le associazioni e con le altre forme associative e organizzative degli esuli istriani. Impegnandosi per gli innumerevoli esuli che hanno abbandonato l'Istria per motivi economici e politici nonché per la loro inclusione negli avvenimenti economici e culturali, è indispensabile fondare istituzioni che seguiranno la necessità d'investimento di quest'ambiente, li informerà sulla possibilità d'investimenti redditizi, attuerà il transfer del capitale e assicurerà la sua tutela giuridica, con il riconoscimento di facilitazioni fiscali e di altri vantaggi per i loro investimenti. Una particolare attenzione va dedicata alla restituzione dei beni o del loro controvalore, a tutti gli esuli ai quali sono stati sottratti, escludendo però la possibilità di altre ingiustizie nei confronti di chi ha acquisito detto patrimonio in buona fede, con atto giuridico.

e accordi (dall'annesso n. 7 degli Accordi di Dayton del 21 novembre 1995 ai vari programmi di ritorno e reinsediamento dei profughi approvati dai vari Paesi dell'ex Jugoslavia, dall'articolo 11 della Convenzione di Kampala per la protezione e l'assistenza degli sfollati interni in Africa del 2012 all'articolo 10 della "Dichiarazione sui diritti dei popoli indigeni" del 2007). Sinora, a parte qualche rara eccezione, tali disposizioni sono rimaste lettera morta o comunque non hanno contribuito significativamente a garantire il rientro e, soprattutto, l'integrazione sociale ed economica dei profughi.

Per quanto riguarda gli esuli istriani, fiumani e dalmati, a quasi settant'anni dagli sconvolgimenti politici e dalle profonde fratture che li hanno costretti ad abbandonare le loro terre, è estremamente difficile immaginare, oggi, il loro "ritorno" fisico.

Gli aspetti anagrafici, il lungo tempo trascorso, le differenze troppo marcate fra le condizioni sociali, economiche, culturali e ambientali, oltre che linguistiche fra le realtà, in Italia o nel Mondo, in cui sono stati accolti e si sono integrati dopo l'esodo e quelle delle loro località d'origine, così come la disgregazione del tessuto di tradizioni e di valori propri dei territori in cui sono nati, non possono che scoraggiare qualsiasi progetto di "ritorno fisico".

Un ritorno possibile potrebbe essere quello delle "seconde e terze" generazioni, ossia dei loro figli e nipoti. Un rientro, anche parziale, per trascorrere dei periodi di vacanze o di riposo, usufruendo di una seconda casa, o comunque di immobili di cui potrebbero rientrare in possesso, sia a titolo risarcitorio sia a seguito di acquisti o investimenti agevolati.

Una delle possibili forme di "ritorno", ovviamente rivolte principalmente alle seconde o terze generazioni, potrebbe essere quella di tipo "economico".

Realizzando dei progetti socio-economici atti a incentivare degli investimenti e delle attività economiche di vario tipo (soprattutto in campo turistico, ma anche rivolti alla piccola e media impresa, all'artigianato o al settore dei servizi avanzati), e garantendo dei fondi o degli appositi meccanismi d'incentivazione finanziaria, si potrebbe attrarre un certo numero di giovani imprenditori, figli o nipoti di esodati, per favorire il loro reinsediamento nei territori e nelle località d'origine, con l'apertura di nuovi posti e opportunità di lavoro che andrebbero direttamente o indirettamente ad alimentare un tessuto di relazioni linguistiche e culturali più favorevole alla comunità italiana.

## 11. Il "ritorno" culturale

La forma più praticabile, e forse più importante di "ritorno", per le popolazioni costrette ad abbandonare queste terre, è certamente quella "culturale".

Tale "rientro", sostanzialmente legato all'eredità culturale di una comunità e al valore delle sue tradizioni è, a sua volta, indissolubilmente legato al concetto, più ampio, di "ripristino" del patrimonio e della presenza culturale della componente italiana in queste terre; un patrimonio minacciato che è andato gradualmente riducendosi.

Il ritorno culturale implica il pieno recupero, nei territori d'origine, di quei valori e di quelle tradizioni culturali, intellettuali, artistiche, musicali, scientifiche, religiose, che sono andate perdute o parzialmente disperse con l'esodo.

Tale processo potrebbe essere il frutto di un articolato progetto in grado di riunire le istituzioni culturali degli esuli e quelle della minoranza italiana, e di coinvolgere direttamente - nell'ambito di una chiara programmazione dei rapporti di cooperazione bilaterali - gli enti culturali, le autorità ministeriali e le amministrazioni locali dei Paesi interessati.

Il primo passo potrebbe essere quello del trasferimento nelle località d'origine di una parte delle attività delle istituzioni culturali degli esuli, cui dovrebbe seguire, nell'ambito di una più stretta collaborazione con le analoghe strutture dei "rimasti", lo sviluppo di una presenza più intensa e articolata, in Istria, Fiume e Dalmazia, del mondo accademico, scientifico e universitario italiano che, in cooperazione con le analoghe realtà del territorio, potrebbe contribuire ad avviare un percorso di graduale recupero del patrimonio storico e culturale italiano di quest'area.

Naturalmente tale processo dovrebbe poter contare su almeno due condizioni fondamentali: la volontà politica e culturale del mondo degli esodati e di quello della minoranza e quella, fondamentale, dell'Italia e dei Paesi domiciliari, ossia della Slovenia e della Croazia.

A tal fine appare indispensabile la firma di un accordo bilaterale o multilaterale, come quelli stipulati, ad esempio, fra l'Italia e la Croazia (nel 1992 e nel 1996) per la protezione delle minoranze,<sup>30</sup> al fine di garantire la tutela e il ripristino del patrimonio culturale della componente autoctona italiana (romanza, latina e veneta) compromesso dall'esodo dopo il secondo conflitto

30 "Memorandum d'intesa tra Croazia, Italia e Slovenia sulla tutela della minoranza italiana in Croazia e Slovenia", sottoscritto da Italia e Croazia il 15 gennaio 1992 a Roma, e "Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia sui diritti delle minoranze", sottoscritto il 5 novembre 1996 a Zagabria, entrato in vigore l'8 luglio 1998.



mondiale. A sostegno di questa volontà "riparatrice" sarebbe inoltre auspicabile l'approvazione, da parte delle massime autorità e in particolare dalle assemblee legislative slovene e croate, di un atto di riconoscimento pubblico degli sconvolgimenti e delle sofferenze provocati dall'esodo e della necessità di riparare e superare le lacerazioni causate dallo sradicamento e dalla dispersione della comunità italiana.

Di particolare importanza appare inoltre la possibilità di avviare una sistematica opera di "catalogazione" del patrimonio culturale riferito alla componente nazionale italiana in Istria, Fiume e Dalmazia, come prescritto dai termini della "Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società", siglata a Faro nel 2005<sup>31</sup>.

## 12. Il ripristino e la protezione del patrimonio culturale

Vi è un'unica soluzione plausibile, oggi, per riparare, almeno in parte, i torti e i guasti causati dall'esodo; quella del "ripristino" del patrimonio culturale, materiale e immateriale, minacciato dalla disgregazione e dall'allontanamento della parte preponderante di una delle componenti nazionali autoctone del territorio.

Il ritorno "fisico" degli individui che oltre mezzo secolo fa furono costretti ad abbandonare le loro terre oggi appare quantomeno illusorio e difficilmente realizzabile; se non in modo indiretto e parziale, attraverso la "riscoperta" delle terre d'origine da parte dei loro figli o eredi, o forme di "rientro" di tipo prettamente "culturale".

Gli individui sono destinati a scomparire, ma non può e non deve scomparire invece l'eredità culturale e linguistica, il patrimonio di identità e di valori di cui sono stati i portatori; un patrimonio che deve essere tramandato alle giovani generazioni, riqualificato e valorizzato sul territorio.

La riparazione, sul piano del diritto internazionale umanitario, delle lacerazioni causate dall'esodo oggi, purtroppo, deve essere rivolta più che agli individui - i protagonisti "fisici" di quella vicenda - alla loro cultura, all'insieme di valori e all'eredità millenaria che hanno lasciato.

Naturalmente una cultura e una lingua non possono sopravvivere senza le persone, l'insieme di individui in grado di veicolarle: ecco perché ogni progetto di recupero e valorizzazione di un patrimonio culturale minacciato

31 Articolo 5, commi 1 e 2, della "Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società", CETS 199, Faro, 27 ottobre 2005.

deve procedere assieme ad adeguate forme di tutela e di protezione delle comunità cui quella cultura fa riferimento.

Al contempo la tutela della minoranza, intesa come rispetto di diritti umani individuali e collettivi, non può che concretarsi attraverso il ripristino dei valori e del lascito culturale in cui si riconoscono gli appartenenti alla comunità, il recupero delle peculiarità storiche e dell'identità specifica del territorio.

### **13. Il destino di una "comunità vivente"**

Un patrimonio culturale non può esistere senza una "comunità vivente", la presenza fisica dei suoi portatori (e viceversa); il punto è che tale comunità deve essere intesa nel suo aspetto "dinamico", come un'entità in grado di rigenerarsi e di autoriprodursi.

Ogni progetto di "riparazione" o di "compensazione" dello sradicamento della presenza e della cultura italiane in quest'area deve poter pertanto garantire delle adeguate forme di rigenerazione della componente italiana autoctona, attraverso degli adeguati strumenti di carattere sociale, economico ed educativo. Tutela delle identità individuali e collettive, valorizzazione dell'eredità culturale, rispetto delle peculiarità del territorio e dell'ambiente sociale: sono le componenti essenziali cui si deve riferire ogni progetto che si proponga di ripristinare un "contesto" sociale sconvolto da esodi, pulizie etniche, trasferimenti di popolazioni.

Ovviamente un individuo o una collettività nazionale non possono essere adeguatamente protetti se, al contempo, non si sviluppano anche le condizioni sociali, culturali ed economiche atte a garantire la loro "riproduzione", la continuità della loro identità.

Solo un'efficace collaborazione tra "andati" e "rimasti", nell'ambito di un ampio progetto culturale condiviso anche dagli Stati, può garantire questa "riproduzione", questo sviluppo nella continuità; poiché gli appartenenti alla minoranza hanno bisogno, per trasmettere alle nuove generazioni i valori fondanti della loro identità, dell'apporto dei protagonisti dell'esodo, ossia dei portatori del patrimonio culturale stravolto dall'esilio, e di converso gli esuli hanno bisogno di una comunità nazionale presente sul territorio cui tramandare la loro eredità culturale.

In attesa che il diritto internazionale umanitario individui - di là dalla configurazione giuridica del concetto di "genocidio culturale" o di "etno-

cidio" - degli strumenti idonei per riconoscere tali fenomeni e il peso delle loro conseguenze sul piano storico, umano e sociale, si avverte la necessità di attenuarne, laddove possibile, gli effetti; di alleviare almeno in parte il danno subito dalle comunità e dai territori.

Un grande contributo a questo obiettivo potrebbe venire dall'avvio di nuove, più strette forme di collaborazione fra le associazioni degli esuli e quelle della minoranza, dalle risorse provenienti dai progetti europei, da nuove intese bilaterali o multilaterali, dall'apporto degli enti locali e regionali, e da una precisa assunzione di responsabilità da parte degli Stati interessati. E soprattutto dalla nascita di un clima politico e di convivenza (emerso sinora parzialmente solo nella Regione Istriana), in grado di favorire un nuovo, grande progetto comune per l'affermazione del patrimonio culturale e della presenza italiana in queste terre.

Un'utopia? Forse, anche a causa del troppo tempo passato, delle tante occasioni perdute, dei troppi guasti subiti.

È indispensabile capire che oggi nessun sviluppo sostenibile, in quest'area, è possibile, né alcun futuro è immaginabile se non si faranno i conti con i danni (storici, sociali, umani e morali) prodotti dall'esodo. Se non si cercherà di attenuarne, ripararne e superarne realmente le conseguenze.

Non si possono cancellare, né fare finta di ignorare i fenomeni che sono stati alla base dello sradicamento di una comunità. Farlo significherebbe costruire il nostro destino su un equivoco, su una colpevole "rimozione". Non lasciamo questo peso sulle spalle dei nostri figli.

## SAŽETAK

*AMPUTIRANI IDENTITET: POJMOVI "KULTURNI GENOCID" I "ETNOCID" U ODNOSU NA ISKUSTVO EGZODUSA TALIJANA IZ ISTRE, RIJEKE I DALMACIJE*

U ovom se eseju opisuje postojeći odnos na povijesnom, pravnom i društvenom planu između pojmova "kulturni genocid" i "etnocid" te proživljeno iskustvo Talijana iz Istre, Rijeke i Dalmacije nakon drugog svjetskog rata. Osim toga, istaknuti su najrecentniji razvoji u interpretaciji pojma "kulturni genocid", a pogotovo potreba pronalaženja adekvatnih instrumenata kako bi se spriječile i popravile štete nastale uslijed iskorijenjivanja nacionalnih skupina što je proizvelo poremećaje u etničkim i demografskim ravnotežama određenog područja.

Ključne riječi: kulturni genocid, egzodus, talijanska nacionalna zajednica, et-

nocid, etničko čiščenje, zaščita, ponovo uspostavljanje i vrednovanje kulturne baštine, pravo na povratak, prava domačeg stanovništva, kulturno nasljeđe, Faro Konvencija, medunarodno humanitarno pravo.

## **POVZETEK**

*ODVZETA IDENTITETA: POJMA "KULTURNI GENOCID" IN "ETNOCID" POVEZANA Z IZKUŠNJO MNOŽIČNEGA IZSELJEVANJA ITALIJANOV IZ ISTRE, Z REKE IN IZ DALMACIJE*

V tem eseju je opisano obstoječe razmerje na zgodovinskem, pravnem in sociološkem področju med pojmom "kulturni genocid" in "etnocid" ter izkušnja povojnega množičnega izseljevanja Italijanov iz Istre, z Reke in iz Dalmacije. Poleg tega so prikazana najnovejša dognanja pri interpretaciji pojma "kulturni genocid", predvsem pa potreba po opredelitvi ustreznih instrumentov za preprečevanje in popravo škode, nastale zaradi izkoreninjenja narodnih skupnosti ter porušenega etničnega in demografskega ravnovesja na tem ozemlju. Ključne besede: kulturni genocid, množično izseljevanje, italijanska narodna skupnost, etnocid, etnično čiščenje, kulturocid, zaščita, obnova in ovrednotenje kulturne dediščine, pravica do vrnitve, pravice avtohtonih prebivalcev, kulturna dediščina, Faro konvencija, mednarodno humanitarno pravo.

## **SUMMARY**

*AMPUTATED IDENTITY: CONCEPTS OF "CULTURAL GENOCIDE" AND "ETHNOCIDE" IN COMPARISON WITH THE EXODUS OF THE ITALIAN PEOPLE FROM ISTRIA, FIUME (RIJEKA) AND DALMATIA*

This essay describes the existing historic, legal and social relationship between "cultural genocide" and "ethnocide" on the one side and the lived experiences of the Italian people from Istria, Fiume (Rijeka) and Dalmatia after the Second World War on the other side. Apart from that, the essay points out the most recent development in the interpretation of "cultural genocide" and the need to find adequate instruments to prevent and fix the damages caused by the eradication of various national groups from certain areas that produced disorders in the ethnic and demographic balance of the respective area.

Key words: cultural genocide, exodus, Italian national community, ethnocide, ethnic cleansing, protection, re-establishing and evaluating cultural inheritance, right to return, rights of the local population, cultural heritage, Faro Convention, International humanitarian law.